

ALLEGATO LETT. B ALL'ATTO
N° 6572 DI REPERTORIO
N° 4180 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE ONLUS

"FONDAZIONE OPERA PER LA CARITÀ ONLUS"

**"FONDAZIONE CARITAS DELLE DIOCESI DI SIENA E DI MONTEPULCIANO - ENTE
FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)"**

Art. 1 - Denominazione e sede

È istituita in Siena, per opera e volontà dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino, con sede in Siena, Piazza Duomo numero 6, la Fondazione denominata "FONDAZIONE OPERA PER LA CARITÀ ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" ovvero, in breve, "FONDAZIONE OPERA PER LA CARITÀ ONLUS" (nel seguito del presente statuto semplicemente anche "Fondazione").

La Fondazione è una Fondazione Ente Filantropico del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, il "Codice del Terzo Settore" o il "CTS") e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS e la parola "filantropico", eliminando l'acronimo ONLUS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di "FONDAZIONE CARITAS DELLE DIOCESI DI SIENA E DI MONTEPULCIANO - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)"

Ai sensi del CTS e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente utilizzerà l'acronimo "ETS filantropico" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, comma primo, lettera c), del CTS dedicata alla categoria degli enti filantropici.

Art. 2 Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Siena, all'indirizzo che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Finalità e scopo

Nella sua azione la Fondazione segue i principi cristiani e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

Ai sensi dell'art. 37 e ss. del CTS, la Fondazione, quale ente filantropico, ha il fine di erogare denaro, beni o servizi, senza alcuna corrispettività, a sostegno di:

- categorie di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari;
- attività di interesse generale.

Le categorie delle persone svantaggiate sono identificate in tutte le persone che possono trovarsi in stato di bisogno, dal punto di vista economico, morale, sociale, psichico, in ragione di una situazione momentanea o perdurante, prevalentemente presenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino e nella Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza, a seguito dell'unione in persona Episcopi delle predette Sedi Vescovili, senza alcuna distinzione di genere, di provenienza territoriale, di origine, di razza, di religione o di nazionalità.

Valeria Barberi

Alexandra Romez

Le attività d'interesse generale che la fondazione si propone di sostenere sono quelle indicate nel seguito del presente articolo, anche poste in essere da altri enti non lucrativi, siano essi ETS, altri enti privati o pubblici senza scopo di lucro.

In tale quadro la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ad integrazione delle attività filantropiche, che costituiscono le attività esclusive o principali, e per la stessa finalità, la Fondazione potrà porre in essere una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità.

In particolare, la Fondazione sostiene e/o svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, ai sensi della lettera u) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, il tutto ai sensi della lettera v) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il tutto ai sensi della lettera w) del primo comma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità e sostiene, nonché svolge, le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva, a:

1. formare alla solidarietà ed alla sensibilizzazione ai problemi umanitari, di integrazione culturale e alla pace;

2. svolgere assistenza sociale nei confronti di persone svantaggiate e/o in temporanea situazione di disagio, senza distinzione di sesso, razza, religione o etnia;

3. promuovere direttamente o indirettamente interventi caritativi e di beneficenza sia sul territorio dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino che della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza, a seguito dell'unione in persona *Episcopi* delle predette Sedi Vescovili che al suo esterno;

4. raccogliere fondi e/o beni da destinare ad interventi umanitari, sia a carattere nazionale che internazionale;

5. organizzare e gestire strutture destinate al ricovero, all'incontro, all'ospitalità, all'integrazione, aventi quali utenti soggetti svantaggiati che versano in situazione di disagio fisico, psicologico, sociale, morale e economico e di ogni altra natura; prestare ogni tipo di sostegno ai medesimi.

Per lo svolgimento di tali attività la Fondazione potrà:

a) collaborare con enti e istituti nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità;

b) promuovere e sostenere il volontariato in tutte le attività contemplate dall'oggetto sociale;

c) curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste, manuali;

d) istituire borse di studio per formare personale specializzato nell'assistenza dei soggetti svantaggiati, nonché erogare borse di studio, sostegni e sussidi alle stesse persone svantaggiate;

e) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati;

f) cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività;

g) organizzare convegni, conferenze e corsi di formazione, gratuiti e non.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del CTS. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio di amministrazione e fatta risultare dai propri atti, delibere e rendiconti nel senso stabilito dalle norme del Terzo Settore con i relativi proventi finalizzati a sostenere le proprie iniziative filantropiche.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione può svolgere attività e iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali finalizzate al raggiungimento degli scopi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un fondo di dotazione in denaro di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), versato dal fondatore "Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino";

- dagli eventuali ulteriori conferimenti patrimoniali del fondatore, in denaro o in natura;

- dalle elargizioni, lasciti e donazioni, contributi comunque e sotto ogni forma disposti in suo favore da privati, enti pubblici, privati o religiosi destinati dal disponente ad incremento della dotazione patrimoniale;

- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compreso gli eventuali avanzi derivanti dalla gestione in tal senso destinati da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica e, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017, deve essere costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure assumere le decisioni conseguenti che la legge riserva per la circostanza, e precisamente la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Anche in riferimento alle previsioni dell'articolo 38 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del patrimonio

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché eventuali rendite patrimoniali derivanti dalla gestione statico conservativa del patrimonio, dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale di cui all'articolo 3 dello statuto la Fondazione si attiene ai seguenti principi:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse in genere, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività relativamente ai progetti che la Fondazione finanzia e realizza in conformità agli scopi della Fondazione di cui all'articolo 3 dello statuto; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Il regolamento amministrativo, approvato dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni dell'art. 38, secondo comma, del D. Lgs. n. 117/2017, indica in dettaglio i principi ai quali la Fondazione si attiene in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale di cui all'articolo 3 dello statuto.

Stefano Debu *Alexandra Romeo*

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al proprio fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Entrate

I mezzi ordinari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, non destinati all'incremento del patrimonio, sono costituiti:

- dal reddito derivante dal patrimonio;
- da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici, privati e religiosi e soggetti persone fisiche per le quali il disponente non abbia indicato una specifica destinazione;
- da qualsiasi elargizione, lascito, donazione o contributo destinato per volontà del disponente a finanziare iniziative specifiche;
- proventi da attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, posti in essere direttamente, proventi da attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del CTS.

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti, se nominato.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri secondo quanto sarà indicato dal Fondatore in sede di nomina.

Il Fondatore, in sede di nomina dei suddetti membri, terrà conto della rappresentatività dei rispettivi territori dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino e della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della loro carica. Essi, comunque, rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri i mancanti verranno sostituiti dal Fondatore.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta, elegge al suo interno un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore.

Art. 9 Presidente - Vice Presidente, segretario generale e tesoriere

Il Presidente è nominato dal Fondatore Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino tra i consiglieri dallo stesso nominati.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile

iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi del Consiglio e tiene rapporti con soggetti terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno nel rispetto delle previsioni dell'articolo 11;
- esercita le funzioni direttive, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli potrà delegare e/o attribuire;
- adotta in caso di urgenza qualsiasi provvedimento di amministrazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelli di cui all'ultimo comma del successivo articolo 10.

Il Consiglio nomina tra i consiglieri un Vice Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, assumendone gli stessi poteri. La firma del Vicepresidente costituisce attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, la tenuta della corrispondenza, dell'archivio ed il suo aggiornamento.

Il Tesoriere provvede al movimento del denaro e dei valori della Fondazione. In base alle sue attribuzioni, il Tesoriere potrà:

- a. riscuotere i contributi ed ogni altro credito della Fondazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o del Vice-Presidente, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
- b. depositare denaro e valori presso uno o più Banche prescelte dal Consiglio di Amministrazione o le Poste Italiane e controllare il movimento;
- c. tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;
- d. collaborare a qualsiasi verifica del Presidente, o del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo e/o del Revisore legale dei Conti se nominato.

Il Tesoriere custodisce somme e valori della Fondazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Art. 10 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività con particolare riferimento all'attività ed iniziative filantropiche ove programmabili in linea con i principi espressi nel presente statuto;
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio;

Valentino Corbelli

Alessandra Romeo

- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con enti pubblici e privati operanti nel settore di attività della Fondazione anche per il sostegno ad attività d'interesse generale;
- e) la nomina del segretario generale, del tesoriere, di procuratori e di funzionari, l'assunzione di personale dipendente e la determinazione degli aspetti retributivi connessi nonché la cessazione dei rapporti di lavoro instaurati;
- f) le delibere sulle forme di investimento del patrimonio;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle concessioni di garanzie ed ipoteche, sul rilascio di cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, in conformità alle previsioni dell'articolo 38, comma 2, del D.lgs. 117/2017, ivi compreso il regolamento di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
- j) gli indirizzi, nonché le risorse sulle attività territoriali, anche tenuto conto dei principi di cui all'art. 5 del presente statuto nonché del regolamento di cui al successivo articolo 12 sempre del presente statuto;
- k) le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, su proposta del Fondatore e nei termini e secondo la procedura di cui al successivo articolo 11.

Le competenze di cui ai punti a), b), e), f), g), h), i) j) e k) non sono delegabili.

Gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, l'accettazione di eredità e legati, la concessione di garanzie nei confronti di terzi, la contrazione mutui saranno deliberati dal Consiglio d'Amministrazione sentito il parere vincolante del Fondatore.

Art. 11 Riunioni

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno 4 (quattro) volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta trasmessa ai Consiglieri a mezzo posta o e-mail, o altro mezzo di comunicazione anche digitale e/o social che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione ed a cui abbiano effettivo libero accesso i consiglieri avendone gli stessi comunicato la disponibilità, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e in assenza del rispetto delle formalità di convocazione quando siano presenti tutti i consiglieri anche mediante mezzi di telecomunicazione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente viene duplicato.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, potranno avvenire solo su proposta del Fondatore e dovranno essere approvate dal Consiglio con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei suoi componenti tra i quali il Presidente e quindi sottoposte alla approvazione dell'Autorità di Pubblica Amministrazione proposta nei modi fissati dalla legge.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 10.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal segretario generale e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni il Presidente può chiamare ad intervenire, a mero titolo consultivo, soggetti esterni, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Sono valide le riunioni con intervento dei consiglieri e degli eventuali altri invitati, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota da parte del presidente della riunione e sulla base di apposite modalità individuate nel regolamento amministrativo o in caso di urgenza definite in sede di convocazione.

In ogni caso l'avviso di convocazione, tenuto conto delle materie da trattare, dovrà determinare le modalità di partecipazione all'adunanza tra le seguenti:

- che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto;
- che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che le riunioni si possano tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 12 Gestione Operativo-Consultiva territoriale

Per dare impulso e realizzare le iniziative e indirizzi sulle attività territoriali nel settore istituzionale della fondazione, oltre che per favorire la sensibilizzazione e l'azione a livello dei singoli ambiti del territorio dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino e della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza il Fondatore predispone un apposito regolamento contenente i principi che caratterizzano l'azione e l'individuazione o l'eventuale creazione di eventuali articolazioni operative - consultive, stabilendone i limiti e le modalità di funzionamento, nonché le prerogative e la composizione.

Il regolamento come proposto dal Fondatore viene adottato mediante approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e potrà essere oggetto di modifica sulla base dell'indicazione che verrà formulata dal Fondatore.

Art. 13 Personale

Il personale della Fondazione è assunto con contratto a tempo indeterminato o, nei casi e con le modalità consentiti dalla legge, con contratto a tempo determinato.

Il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti è stabilito con l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il settore pertinente. Il riconoscimento di compensi incentivanti sarà disposto nei limiti di legge ed in particolare entro il limite stabilito dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 117/2017 indicando il rispetto del parametro nei documenti di bilancio e di comunicazione istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la stipulazione di convenzioni per le collaborazioni esterne e/o per l'esternalizzazione di alcuni servizi.

Le prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori possono essere integrate con prestazioni rese da personale volontario, secondo le modalità previste nel regolamento amministrativo in conformità con le previsioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

L'impiego di volontari per le attività dell'ente comporta l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 Organo di Controllo

Valentina Dobou *Alessandra Romeo*

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017, la Revisione Legale dei Conti su specifico incarico da parte del Consiglio di Amministrazione.

In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Art. 15 Revisione legale dei conti

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017, laddove il Consiglio di Amministrazione non attribuisca tale compito all'Organo di controllo.

In tal caso, la Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, salvo che non sia esercitata dall'organo di controllo ai sensi dell'articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 Indennità

Le cariche ricoperte in tutti gli organi della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, su incarico ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio preventivo e di esercizio annuale.

Il bilancio di esercizio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale di essa Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e deve essere redatto in conformità agli schemi e alla modulistica stabilita per gli Enti del Terzo Settore con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall'Autorità che risulterà competente tempo per tempo.

Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il bilancio sociale relativo all'anno precedente ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e ricorrendo le prescritte condizioni.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed è sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida di redazione.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 39 del CTS.

Dopo l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno in riferimento al bilancio sociale dell'anno precedente, deve essere effettuato il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e pubblicato nel proprio sito internet istituzionale.

Art. 18 Attribuzione dei beni della Fondazione in caso di scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. Tale decisione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze prescritte dall'articolo 11, sentito preventivamente il Fondatore che esprimerà parere vincolante.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati e ciò da aver luogo su indicazione e proposta del Fondatore.

Il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra i propri membri.

In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, individuati dall'organo sociale competente (Consiglio di Amministrazione), o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice Civile.

Alessandra Romeo

Valentina D'Amico

Art. 20 Norma transitoria

Il regolamento amministrativo e di contabilità è approvato entro un anno dall'adozione e/o dalla modifica del presente statuto, comunque dall'iscrizione nel RUNTS e disciplina anche la gestione delle attività filantropiche di cui all'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità ai principi indicati all'art. 5 del presente statuto.

Roberto Cecchi

Alessandra Amico

[illegible]